

CAMB/2022/59 del 24/05//2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Riordino, coordinamento e integrazione delle determinazioni assunte dall'Agenzia in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/....

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 24 del mese di maggio si è riunito il Consiglio d'Ambito in videoconferenza, convocato con lettera PG.AT/2022/5137 del 24 maggio 2022.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE	Prov.	Carica	P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	A
3	Lanfranco De Franco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Alessandro Balboni	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Anna Montini	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Riordino, coordinamento e integrazione delle determinazioni assunte dall'Agenzia in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante "Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla DGR 754/2012";

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 dicembre 2021, n. 2265 recante “Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027”;
- la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021 n. 363 recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamato l’art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provvede alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

richiamate le disposizioni legislative in merito al potere di regolazione dell’Agenzia rispetto all’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale *[...] Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*
- l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014, che ha apportato modifiche alla suindicata deliberazione n. 135/2013 e ne ha limitato la validità applicativa al solo anno di regolazione 2014;

richiamate le nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del citato art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

considerato che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 467/2015 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, come del resto già disposto dalla precedente deliberazione n. 135/2013, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

richiamate in specie le disposizioni di cui alla medesima deliberazione regionale n. 467/2015 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia è *tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento. Di conseguenza non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale;*

richiamato l'allegato A alla delibera ARERA del 3 agosto 2021 n. 363 e vista la determina attuativa del 22 aprile 2022 n. 1 e in particolare il relativo Allegato 2 recante lo schema tipo di Relazione di accompagnamento, nel quale si specifica come computare gli oneri relativi al disagio ambientale nella voce COal, componente di costo prevista nel piano finanziario degli impianti regolati;

richiamate le deliberazioni di Consiglio d'Ambito:

- n. 24 del 13 novembre 2013 "Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale";
- n. 8 del 26 marzo 2014 "Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale";
- n. 31 del 13 luglio 2015 "Servizio Gestione Rifiuti: Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia Romagna n. 467/2015";
- n. 60 del 15 novembre 2019 "Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP)";
- n. 10 del 30 marzo 2020 "Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO)";
- n. 26 del 29 giugno 2020 "Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia Romagna n. 467/2015)";

preso atto del *Protocollo d'intesa tra il Comune di Coriano ed i Comuni di Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Clemente per la suddivisione dell'indennità di disagio per i rifiuti urbani trattati presso il termovalorizzatore di Raibano (2021 – 2026)*, acquisito al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2022/0001043 del 01/02/2022, e ritenuto pertanto di riconoscere gli oneri di disagio ambientale secondo i contenuti del medesimo Protocollo;

considerata l'intervenuta cessazione dei conferimenti presso i seguenti impianti:

- RE TM SABAR (discarica di Novellara);
- BO TMB AKRON (discarica Imola);
- RA TMB Herambiente (wte Ravenna);
- RA TMB Herambiente (discarica Ravenna);
- MO TMB AIMAG (discarica Fossoli di Carpi);

ritenuto, per quanto sopra, di modificare la tabella "COSTITUZIONE FONDI" di cui alla precedente deliberazione n. 31/2015, come successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni n. 60/2019 e n. 10/2020, ai fini del riconoscimento degli oneri di mitigazione, a decorrere dal presente anno di regolazione;

considerato inoltre quanto previsto dalla suindicata deliberazione n. 31/2015, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 26/2020, a proposito dell'attività dell'Agenzia rivolta all'autorizzazione preventiva (sia per tipologia sia per importo) delle opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento e dei connessi obblighi di comunicazione di Comuni e Gestori;

ritenuto di provvedere con il presente atto al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle suindicate determinazioni assunte da questo Consiglio d'ambito nel merito dell'attività rivolta all'autorizzazione preventiva delle opere compensative e dei connessi obblighi di comunicazione di Comuni e Gestori;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di prendere atto del *Protocollo d'intesa tra il Comune di Coriano ed i Comuni di Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Clemente per la suddivisione dell'indennità di disagio per i rifiuti urbani trattati presso il termovalorizzatore di Raibano (2021 – 2026)*, richiamato in premessa, e di riconoscere pertanto gli oneri di disagio ambientale secondo i contenuti del medesimo Protocollo;
2. per quanto indicato in premessa a proposito dell'intervenuta cessazione dei conferimenti presso taluni impianti e per quanto deliberato al precedente punto 1., di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dal presente anno di regolazione secondo i contenuti della tabella "COSTITUZIONE FONDI" sotto riportata, recante l'elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio e le relative percentuali di ripartizione, in applicazione dei criteri individuati da que-

sto Consiglio d'ambito nelle precedenti deliberazioni n. 24/2013 e 8/2014 e in considerazione, per rinvio, a proposito del criterio di ripartizione, degli accordi esistenti almeno tra tutti i Comuni individuati sulla base del criterio della distanza dall'impianto, fino a naturale scadenza degli accordi medesimi, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall'Agenzia per ciascun impianto:

TABELLA "COSTITUZIONE FONDI"

Polo impiantistico	Comune	% ripartizione
PC-INC (wte Piacenza)	Piacenza	100,00%
PR-TM-IREN (wte Parma)	Parma	55,00%
	Sorbolo Mezzani	27,47%
	Torrile	10,60%
	Colorno	6,93%
MO-INC (wte Modena)	Modena	97,90%
	Soliera	1,77%
	Castelfranco Emilia	0,17%
	Nonantola	0,16%
BO-INC (wte Granarolo)	Granarolo	25,60%
	Castenaso	40,31%
	Bologna	33,78%
	San Lazzaro di Savena	0,31%
BO-TM-COSEA (discarica Gaggio Montano)	Gaggio Montano	65,08%
	Castel di Casio	34,92%
FE-INC (wte Ferrara)	Ferrara	83,02%
	Vigarano Mainarda	16,98%
FC-TM-HERAMB (wte Forlì)	Forlì	98,31%
	Forlimpopoli	1,69%
RN-INC (wte Coriano)	Coriano	50,00%
	Riccione	22,90%
	Misano Adriatico	16,50%
	Rimini	6,40%
	San Clemente	4,20%

- di dare atto che la tabella "COSTITUZIONE FONDI" di cui alla precedente deliberazione n. 31/2015, come successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni n. 60/2019 e n. 10/2020, si intende formalmente sostituita a decorrere dal presenta anno di regolazione dalla tabella "COSTITUZIONE FONDI" di cui al precedente punto 2.;
- di applicare, ai fini della quantificazione dei fondi per la mitigazione ambientale, le percentuali contenute nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", di cui al precedente punto 2., agli importi che derivano dalla moltiplicazione degli euro/tonnellata, approvati dai competenti Consigli locali, per le tonnellate di rifiuti urbani prodotti all'interno del territorio regionale, ovvero derivanti dal loro trattamento purché classificati come rifiuto ai sensi della normativa vigente, e conferiti alle discariche e ai wte a valle di selezione o trattamenti;

5. di stabilire quanto segue nel merito dell'attività dell'Agenzia rivolta all'autorizzazione preventiva delle opere compensative future ai fini del riconoscimento dei relativi oneri e dei connessi obblighi di comunicazione di Comuni e Gestori, provvedendo in tal senso al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle precedenti determinazioni assunte da questo Consiglio d'Ambito con le deliberazioni richiamate in premessa:
 - i Gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'Agenzia e ai Comuni indicati nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", di cui al precedente punto 2., entro il 31 luglio di ogni anno le tonnellate di tutti i rifiuti urbani in ingresso agli impianti dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso, ed entro il 15 febbraio di ogni anno le tonnellate dei medesimi rifiuti in ingresso agli impianti nell'anno solare precedente (o tonnellate al 31 dicembre);
 - entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, i Comuni indicati nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", di cui al precedente punto 2., trasmettono all'Agenzia la documentazione comprovante la tipologia delle opere di mitigazione da riconoscere nella distribuzione del fondo e i relativi costi, dando altresì comunicazione delle opere completate nell'anno solare precedente attraverso il pieno utilizzo degli importi riconosciuti;
 - in riferimento alla fase di autorizzazione preventiva delle opere compensative future per il riconoscimento dell'indennità di disagio ambientale, l'Agenzia valuta entro 60 giorni dal ricevimento la documentazione trasmessa dai Comuni, comunicando i relativi importi ai medesimi Comuni; le indennità di disagio vengono riconosciute ai Comuni beneficiari nel rispetto dei limiti di capienza dei fondi costituiti secondo quanto stabilito nella tabella "COSTITUZIONE FONDI di cui al precedente punto 2.;
 - i Gestori degli impianti provvedono ogni anno a corrispondere a ciascun Comune le quote d'indennità di disagio ambientale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli importi semestrali da parte dell'Agenzia, sulla base di nota contabile delle Amministrazioni comunali interessate;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
7. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 59 del 24 maggio 2022

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Riordino, coordinamento e integrazione delle determinazioni assunte dall'Agenzia in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 24 maggio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 giugno 2022